



LA PARTECIPAZIONE STRANIERA ALLA PESCA NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA **

Tullio SCOVAZZI *

SOMMARIO: 1. Il ruolo dello Stato costiero in materia di pesca nella zona economica esclusiva.- 2. Le due scelte principali: licenze di pesca e imprese congiunte.- 3. Le licenze: A) Questioni preliminari; B) La determinazione del corrispettivo; C) Le misure di conservazione; D) La comunicazione di informazioni e lo svolgimento di ricerche; E) Il controllo delle attività e la repressione delle violazioni.- 4. Le società congiunte: A) Questioni generali; B) I fattori rilevanti in materia; C) L'intesa di massima e il contratto; D) Il diritto applicabile e la soluzione delle controversie.

1. Il regime previsto in materia di pesca dalla parte V (zona economica esclusiva) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 10 dicembre 1982) ¹ è, nelle sue grandi linee, il seguente:

a) Lo Stato costiero può istituire una zona economica esclusiva, ampia fino a 200 miglia nautiche (m.n.) dalla costa, entro la quale esso esercita diritti sovrani per quanto riguarda l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, siano esse biologiche o minerali (art. 55).

* Ordinario di Diritto Internazionale Pubblico nell'Università di Genova.

** Relazione presentata al Convegno "La cooperazione tra le imprese di pesca dei paesi del Mediterraneo" (Pescara, 1993).

1. Per un commento e la riproduzione di due testi ufficiali della convenzione (francese e inglese) cfr. TREVES, *La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, 1983. La convenzione entrerà in vigore sul piano internazionale il 16 novembre 1994, e cioè dodici mesi dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione (art. 308, par. 1).



b) Lo Stato costiero adotta le misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche della sua zona economica esclusiva (art. 61).

c) Lo Stato costiero, se la sua capacità di sfruttamento delle risorse è inferiore al volume ammissibile delle catture, autorizza altri Stati, tramite accordi e conformemente alla sua legislazione, ad accedere alla differenza (art. 62).

La convenzione di Montego Bay si basa sul presupposto che le risorse biologiche dovrebbero venire utilizzate in modo da assicurare il lor rendimento ottimale, tenuto conto della capacità di riproduzione naturale delle specie. Occorre evitare sia l'esaurimento delle risorse, a causa di uno sforzo di pesca eccessivo, sia lo spreco di riserve alimentari, a causa di attività di pesca insufficienti. Così, l'ammissione di persone straniere alla pesca è subordinata all'esistenza di un sovrappiù di risorse, che lo Stato costiero non sia in grado di sfruttare tramite attività condotte dai suoi cittadini (persone fisiche o giuridiche).

E'indubbio che allo Stato costiero spetta il ruolo di protagonista riguardo alla pesca nella sua zona economica. Le attività condotte da stranieri hanno una natura potenzialmente transitoria e si esercitano nel quadro della regolamentazione e delle condizioni prescritte dallo Stato costiero. E'anche difficile configurare un vero e proprio diritto degli Stati terzi di utilizzare il sovrappiù di risorse, dato che l'accesso è comunque subordinato alla conclusione di un accordo con lo Stato costiero o al suo consenso, comunque prestato. Al massimo, si potrebbe vedere un obbligo di cooperazione dello Stato costiero e dei paesi terzi interessati, che sono tenuti a comportarsi in buona fede nello svolgimento di negoziati per raggiungere un accordo sullo sfruttamento del sovrappiù².

A conferma della preminenza della posizione dello Stato costiero, l'art. 62, par. 4, dà una lista delle condizioni che possono venire richieste ai cittadini stranieri che intendono svolgere attività di

2. Si noti che, a norma dell'art. 297, par. 3 a, della convenzione di Montego Bay, lo Stato costiero non è tenuto a sottoporre ad una procedura obbligatoria di soluzione delle controversie una lite relativa ai suoi diritti sovrani sulle risorse biologiche della



pesca. Oltre che l'osservanza di misure di conservazione aventi carattere tecnico (ad esempio, in materia di stagioni di pesca, aree vietate, quote massime di cattura, numero delle navi, tipi di reti), sono menzionate le seguenti condizioni: il rilascio di licenze dietro il pagamento di un corrispettivo o di un'altra contropartita che, nel caso di paesi costieri in via di sviluppo, può consistere in un adeguato contributo al finanziamento, l'equipaggiamento e lo sviluppo tecnico dell'industria della pesca; la comunicazione di informazioni e dati statistici relativi alle attività svolte; lo svolgimento, sotto il controllo dello Stato costiero, di programmi di ricerca sulla pesca; l'imbarco sui pescherecci di osservatori o apprendisti; lo sbarco della totalità o di una parte delle catture nei porti dello Stato costiero; lo stabilimento di società congiunte o altre forme di cooperazione; la formazione di personale e il trasferimento di tecnologie nel settore della pesca. La lista è solo indicativa e non esaustiva, cosicchè altre condizioni potrebbero venire aggiunte in relazione alle peculiari circostanze.

Il ruolo di protagonista che lo Stato costiero svolge sul piano giuridico non sempre corrisponde ad una posizione altrettanto importante in termini economici. Non tutti in paesi in via di sviluppo sono in grado, a causa della mancanza di conoscenze, di tecnologie o di capitali, di utilizzare in modo adeguato la ricchezza rappresentata dalla produttività delle proprie zone costiere. In queste condizioni, l'ammissione di stranieri alle attività di pesca rappresenta spesso una necessità più o meno urgente sul piano economico.

Nella pratica, le astratte previsioni della convenzione di Montego Bay si traducono in una molteplicità di legislazioni nazionali e in una pluralità di licenze e contratti che vedono coinvolti gli Stati costieri (o i loro enti pubblici) e gli operatori economici stranieri. Questo breve scritto intende offrire informazioni d'ordine generale in

sua zona economica esclusiva o all'esercizio di questi diritti, ivi compreso il suo potere discrezionale di fissare il volume ammissibile delle catture e la sua capacità di pesca, di ripartire il sovrappiù tra gli altri Stati e di determinare modalità e condizioni in materia di conservazione e di gestione.

proposito, non essendo possibile, per motivi di spazio, soffermarsi su esempi concreti³.

2. E' utile tener presente, in via preliminare, che il principale vantaggio che lo Stato costiero può trarre dalla pesca straniera non consiste nel percepimento di un corrispettivo monetario, ma soprattutto nella possibilità di acquisire conoscenze sullo stato delle sue risorse ittiche e sulla maniera migliore per sfruttarle. In questo modo, lo Stato costiero avrà gli elementi per progressivamente costituire una propria flotta di pesca e acquisire una propria capacità di preparare e commercializzare, i prodotti ittici, ai fini sia del consumo interno che dell'esportazione.

Al momento di ammettere la pesca straniera nella sua zona economica esclusiva (o in altre acque sulle quali esercita la sovranità in materia⁴), lo Stato costiero ha la scelta tra due strumenti giuridici principali: il rilascio di licenze o la costituzione di imprese congiunte. Le due scelte non si escludono a vicenda, nel senso che lo stesso Stato può seguire, a seconda dei casi, sia l'una che l'altra via⁵.

3. Le informazioni che sono di seguito fornite sono state tratte in gran parte da una serie di utili rapporti editi dalla FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*): CRUTCHFIELD, HAMLISH, MOORE & WALKER, *Joint Ventures in Fisheries*, 1975; JAMES, *Case Study of a Fisheries Joint Venture 1971-1979*, s.d.; CHRISTY, McMANUS, RACKOWE & RAMBAUD, *International Joint Ventures in Fisheries: Case Studies from West Africa (CECAF Region)*, 1983; CHRISTY, *Forms of Foreign Participation in Fisheries: Coastal-State Policy*, 1986; FIDELL, OKATSU & MESEGUER, *Flag State Measures to Ensure Compliance with Coastal State Fisheries Regulations: the United States, Japanese and Spanish Experience*, 1986; MOORE, *Principles of Fisheries Legislation under the New Law of the Sea*, 1986; *Coastal State Requirements for Foreign Fishing*, FAO Legislative Study No. 21, Rev. 3, 1988. Cfr. anche, in generale; TAVARES DE PINHO, *L'accès des étrangers à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive*, thèse de doctorat, Nice, 1983; per la pratica spagnola: MESEGUER, *Acuerdos bilaterales de pesca*, Madrid, 1984; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, *España y el régimen internacional de la pesca marítima*, Madrid, 1986; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, *Pesca marítima*, in PRATS, *Nueva Enciclopedia Jurídica*, XIX, Barcelona, 1989, p. 693; per la pratica italiana: *Le società internazionali miste di pesca*, Milano, 1987.

4. Lo stesso discorso svolto qui di seguito può venire ripetuto per il mare territoriale, le acque interne o, qualora sussistano i requisiti, le acque arcipelagiche. Ma è chiaro che, in termini quantitativi, il rilievo economico dei diritti attribuiti allo Stato costiero deriva soprattutto dall'introduzione dell'istituto della zona economica esclusiva, che può avere un'estensione ben più ampia delle altre zone costiere.

5. Va anche detto che la creazione di una società congiunta non esclude che la società debba poi richiedere il rilascio di una licenza, per svolgere attività di pesca.



In generale, la licenza è un atto amministrativo, con il quale lo Stato autorizza un terzo all'esercizio di attività di pesca sulla base di specifiche condizioni⁶. Se paragonato alla costituzione di imprese congiunte, un sistema di licenze costituisce uno strumento più semplice e meno rischioso. Pur presentando alcuni inconvenienti, principalmente dovuti alla breve durata della licenza e alla difficoltà di esercitare un adeguato controllo, un sistema di licenze normalmente rappresenta un utile mezzo a disposizione di uno Stato in via di sviluppo (soprattutto nel caso di un paese di recente indipendenza) per intraprendere una politica di pesca nel breve termine.

La costituzione di una società congiunta comporta la creazione di una persona giuridica (di solito, una società per azioni), il cui capitale è fornito da due o più soci, di cui uno o più locali (lo Stato stesso, un ente pubblico o un privato) e uno o più stranieri. In questo caso, i soci condividono il rischio derivante dall'esercizio di un'attività produttiva o commerciale e condividono gli utili che se ne traggono. Le società congiunte richiedono impegni a lungo termine e l'esperienza ha dimostrato che i risultati non sono sempre così promettenti come i soci avevano inizialmente sperato.

Dal punto di vista dello Stato costiero, una sequenza graduale, ma sicura, potrebbe essere: a) la concessione di licenze; b) la costituzione di società congiunte; c) il conseguimento della capacità di sfruttare le risorse ittiche tramite pescherecci nazionali e di commercializzare il prodotto all'interno e all'estero tramite industrie locali.

3. a) Alcune legislazioni nazionali operano una distinzione, sul piano amministrativo, tra le attività di pesca praticate da cittadini e quelle esercitate da stranieri. I due tipi di attività sono sottoposti a sistemi di

6. Ad esempio, nella legislazione italiana la licenza di pesca è definita come "un documento, rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi" (art. 4, c. 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 53 del 24 febbraio 1982).



licenza distinti, sulla base di condizioni diverse (sono di solito più vantaggiose quelle riservate ai pescatori nazionali). Tuttavia, due questioni di natura tecnico-giuridica richiedono di venire preliminarmente risolte da parte dello Stato costiero.

La prima questione consiste nella definizione dei requisiti che contraddistinguono la nave da pesca “nazionale”. Poiché l’attribuzione della propria bandiera a un peschereccio può equivalere all’assegnazione di un diritto preferenziale di accesso alle risorse, alcuni Stati hanno introdotto criteri di attribuzione della bandiera alle navi da pesca diversi da quelli applicabili ad altre categorie di navi. Ad esempio, perchè la bandiera nazionale sia concessa ai pescherecci di una determinata società, può venire richiesto che la maggioranza delle azioni appartenga a persone nazionali o che il controllo della società sia effettivamente localizzato nello Stato costiero.

La seconda questione è data dalla definizione di “nave da pesca”. La tendenza prevalente va oggi nel senso di un allargamento della definizione, facendovi rientrare le navi che, pur non svolgendo direttamente attività di pesca, hanno compiti ausiliari, come le navifattoria, le navi da carico (se adibite al trasporto di pesce), le navi impiegate nel rifornimento di carburante ai pescherecci. Questo consente allo Stato costiero di esercitare un controllo su attività che, in senso stretto, non costituiscono pesca, come la vendita di pesce da nave a nave.

b) Al momento di determinare il corrispettivo monetario della licenza, lo Stato costiero può scegliere tra più di un sistema: ad esempio, un canone basato sull’effettiva quantità di catture, un canone commisurato alla capacità potenziale di pesca della nave interessata, un pagamento forfettario.

Il sistema del canone basato sulle catture effettivamente avvenute diminuisce il pericolo di uno sfruttamento eccessivo e preserva il titolare della licenza dal rischio di venire troppo onerato, poiché egli paga soltanto in base ai risultati conseguiti. Ma il percepimento di un canone appropriato dipende in larga misura dal fatto che lo Stato costiero disponga di adeguati strumenti di accertamento e di controllo delle attività svolte. Il sistema del pagamento forfettario comporta i



minori oneri amministrativi per lo Stato costiero e il maggior rischio economico per il licenziatario straniero. Questo sistema presenta peraltro il grave inconveniente di indurre il titolare della licenza ad uno sfruttamento eccessivo delle specie. A metà strada si colloca il sistema del canone basato sulla capacità potenziale di pesca delle navi, in particolare sul loro numero, dimensioni, caratteristiche tecniche.

Un certo numero di paesi stabilisce un sistema di corrispettivi che incentiva lo sbarco del pesce e la sua lavorazione in località dello Stato costiero (ad esempio, il canone viene moltiplicato per cinque, qualora non vi siano sbarchi). Se lo sbarco delle catture debba o meno venire incoraggiato – e talvolta viene anche richiesto per la totalità delle catture – è questione che va vista caso per caso, in rapporto alla capacità di pesca locale, alle caratteristiche del mercato, alle esigenze dell'industria di lavorazione dei prodotti. In determinate circostanze, sbarchi operati in misura eccessiva determinano una grave diminuzione dei prezzi e penalizzano i pescatori nazionali.

c) Quasi tutti gli Stati costieri richiedono che il titolare di una licenza adotti misure per evitare l'esaurimento delle specie. Misure di conservazione di carattere generale, come le dimensioni minime delle maglie delle reti o della taglia degli esemplari catturati, sono spesso previste nella legislazione di pesca e richiamate nella licenza tramite un rinvio.

Talvolta sono previste quote massime di cattura. In altri casi, le misure sono basate su restrizioni circa il numero delle navi ammesse e circa la loro capacità di pesca. In materia di controlli esercitabili dallo Stato costiero, si è soliti dire che contare le navi è più facile che contare i pesci da esse catturati.

Talora sono previsti divieti riguardo alle aree in cui i pescherecci stranieri sono ammessi, sulla base di una politica che intende proteggere attività di pesca locali, condotte su scala artigianale o tradizionale, nei confronti della concorrenza straniera. Vari paesi esigono che le reti siano stivate, quando i pescherecci si trovano in aree vietate. A volte, la cattura di specie di elevato pregio commerciale (come le aragoste o i gamberi) è riservata alle navi nazionali.



d) La comunicazione di una serie di informazioni da parte della nave straniera è normalmente prevista nei momenti critici del suo ingresso e della sua uscita dalle acque dello Stato costiero. In aggiunta, diversi paesi richiedono la trasmissione periodica via radio di dati sulla posizione della nave, la quantità di catture e altro ancora. A volte è richiesta la redazione di un giornale di bordo, che va trasmesso allo Stato costiero alla fine delle operazioni.

Vari paesi domandano che osservatori o ricercatori siano ammessi a bordo della nave e che sia data loro la possibilità di usufruire di vitto, alloggio e accesso a mezzi di comunicazione (quasi sempre a spese del titolare della licenza). Sono talora espressamente richiesti nella licenza lo svolgimento di programmi di ricerca precedentemente concordati, la comunicazione dei relativi risultati e la fornitura di esemplari significativi delle catture.

e) Lo Stato costiero ha il diritto di prendere misure di controllo delle attività di pesca e di reprimere le infrazioni: in altre parole, di esercitare tutti quei poteri che sono sintetizzati nella parola inglese *enforcement* (priva di un esatto termine corrispondente in italiano).

A norma dell'art. 73, par. 3, della convenzione di Montego Bay, che tuttavia riguarda la sola zona economica esclusiva e non il mare territoriale o le acque interne, le sanzioni previste per le violazioni delle norme nazionali in materia di pesca non possono comprendere l'incarcerazione o un'altra pena corporale, a meno che gli Stati interessati non stabiliscano diversamente.

Molti paesi si affidano alle forze armate per esercitare la sorveglianza in materia di pesca. Talvolta, viene anche aperto il fuoco contro i pescherecci che cercano di sfuggire alla cattura: una simile pratica deve senz'altro venire condannata, tenendo conto che la protezione della vita umana costituisce un principio generale di diritto valevole anche nell'ordinamento internazionale e che lo Stato costiero non può invocare nel caso specifico alcun motivo di giustificazione ammesso dal diritto internazionale (non lo stato di necessità e, ancor meno, la legittima difesa).



E' applicata in vari casi la presunzione che tutto il pesce trovato a bordo di una nave che ha tenuto una condotta vietata sia stato catturato nel corso di quella condotta. In aggiunta alla sanzione della multa, il cui ammontare è molto variabile da un paese costiero all'altro, le legislazioni della maggior parte degli Stati conferiscono al giudice il potere di disporre la confisca delle catture, delle attrezzature di pesca, della nave. Proprio la confisca della nave costituisce la sanzione più grave sotto il profilo economico e il deterrente più serio contro le infrazioni.

La responsabilità penale è di solito posta sul capitano della nave, ma diversi paesi hanno negli ultimi tempi previsto che anche il proprietario della nave o un suo rappresentante siano responsabili per il pagamento di sanzioni pecuniarie. E' a volte richiesto che sia designato un agente locale, che assume la responsabilità giuridica per la condotta tenuta dal peschereccio straniero nel corso delle sue attività.

Nella recente pratica internazionale si è cercato di porre a carico dello Stato l'obbligo di controllare che le navi battenti la propria bandiera rispettino le norme dello Stato nelle cui acque esse sono autorizzate a svolgere attività di pesca. Un interessante esempio al riguardo è il trattato concluso a Port Moresby il 2 aprile 1987 dagli Stati Uniti, da una parte, e da 16 Stati del Pacifico, dall'altra⁷. Gli Stati Uniti si sono obbligati a comminare ai responsabili di violazioni sanzioni non meno gravi di quelle previste dalla propria legislazione per le violazioni compiute nelle zone costiere statunitensi.

Misure di controllo sono spesso introdotte anche per i pescherecci stranieri che si limitano a transitare nella zona economica esclusiva, senza essere autorizzati a svolgere alcuna attività di pesca. E' frequente la previsione dell'obbligo di tenere le reti stivate sotto coperta (il che può creare qualche inconveniente e qualche perdita di tempo per i pescherecci).

7. Testo in United Nations, *Law of the Sea Bulletin*, No. 10, 1987, p. 24. Gli Stati del Pacifico contraenti sono Australia, Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Solomon, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Nuova Zelanda, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa Occidentale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

4. a) L'espressione società congiunta (*joint venture, entreprise conjointe, empresa conjunta*), che viene usata per una molteplicità di intese di tipo diverso, ha il significato generale di un'associazione per l'esercizio di un'attività economica tra due o più persone, siano esse private o governative, di cui alcune nazionali e altre straniere. All'interno della categoria, le società congiunte di pesca costituiscono un tipo dotato di qualche carattere specifico. Esse non sono ferre caratterizzate dall'alto livello di sofisticazione tecnologica, e quindi anche giuridica, che contraddistingue le società congiunte operanti nel settore minerario. Sarebbe tuttavia errato pensare che le società congiunte di pesca non presentino particolarità degne di nota sul piano giuridico.

Diversi paesi hanno in tempi recenti definito il loro atteggiamento nei confronti delle società miste di pesca. Dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo, il vantaggio di promuovere società congiunte consiste nell'opportunità di acquisire conoscenze e di fare esperienza di tecnologie nuove ed avanzate, così da poter in seguito costituire un'adeguata industria di pesca nazionale. Talune legislazioni prevedono che ogni possibilità di accesso alle risorse ittiche nazionali da parte di stranieri possa soltanto avvenire tramite la costituzione di società congiunte. In altri casi sono elencate condizioni perché imprese congiunte possano venire costituite (ad esempio, esigendo che il socio nazionale detenga la maggioranza delle azioni).

Prima di favorire la costituzione di società congiunte, lo Stato costiero dovrebbe disporre di un adeguato inventario sull'ubicazione, quantità e qualità delle risorse ittiche e dovrebbe essere sicuro dell'affidabilità e dei propositi del socio straniero. Quest'ultimo problema è peraltro attenuato dalla circostanza che la maggior parte dei potenziali soci sono società (spesso transnazionali) aventi una reputazione ampiamente conosciuta.

b) In diversi casi, le società congiunte di pesca hanno ottenuto esiti positivi e sono risultate corrispondenti alle aspettative di entrambe le parti. In altri casi, sono invece emersi elementi imprevisti che hanno influito in modo negativo e che hanno a volte determinato il fallimento dell'operazione.



E' indispensabile, perchè l'impresa abbia successo sul piano economico, che esista un sufficiente grado di complementarità negli interessi che sono propri dello Stato e del socio straniero. Mentre il socio straniero è di solito interessato a realizzare profitti, lo Stato può cercare di perseguire anche altri obiettivi: ad esempio, la creazione di posti di lavoro o la produzione di un reddito da operazioni accessorie alla pesca, come la lavorazione e commercializzazione del prodotto o la riparazione delle navi e degli attrezzi. Soprattutto la questione dell'impiego e dell'addestramento di manodopera locale può dare luogo a divergenze. Per lo Stato, il minore rendimento che risulta, a breve termine, da attività condotte da personale non ancora esperto può essere, a lungo termine, largamente compensato dalla formazione di manodopera locale specializzata.

Dal punto di vista del socio straniero, è opportuno valutare con particolare cura i seguenti fattori (tra gli altri): l'instabilità politica ed economica dello Stato interessato; il rischio di nazionalizzazioni; le restrizioni valutarie; la mancanza di infrastrutture; le disparità sociali e culturali.

Dal punto di vista dello Stato costiero, occorre prestare attenzione ai fattori seguenti (tra gli altri): la scarsa chiarezza circa elementi essenziali per lo svolgimento delle attività e il loro buon esito (ad esempio, la fornitura di parti di ricambio delle navi o degli attrezzi, le riparazioni da effettuarsi all'estero, le possibili fluttuazioni nei prezzi di mercato dei prodotti ittici); le condizioni di rimborso di finanziamenti da erogare alla società; la richiesta di corrispondere retribuzioni troppo elevate al personale straniero; la riluttanza ad addestrare personale nazionale; l'impiego di materiali inadeguati alle operazioni locali; l'interferenza con le attività di pesca locali e tradizionali; il prezzo eccessivo richiesto per materiali e servizi forniti dal socio straniero; più in generale, lo sfruttamento sleale della mancanza di esperienza del paese ospite.

Il principale fattore che può pregiudicare il successo di una società congiunta di pesca è tuttavia la mancanza di adeguate conoscenze di natura biologica: ad esempio, sulla quantità e qualità delle specie, sull'effettivo rendimento degli stock da sfruttare, sulle conseguenze delle operazioni di pesca previste su altre attività di pesca già esistenti.



Ben si comprende quindi perché il preventivo svolgimento di uno studio di fattibilità tecnico-economica costituisca un'operazione di routine per le società che investono e operano nel settore della pesca. Lo studio consiste essenzialmente in una ricerca di pesca esplorativa e sperimentale, cui a volte si affianca anche una ricerca di mercato, condotte sulla base di un accordo tra lo Stato e la persona straniera. I contenuti dell'accordo variano a seconda delle circostanze.

Gli studi di fattibilità sono d'abitudine eseguiti dal socio straniero sulla base della sua esperienza tecnica nella valutazione di attività di pesca su scala industriale. Allo Stato costiero è di solito accordato il diritto di partecipare allo svolgimento dello studio e di venire a conoscenza dei risultati.

c) Una volta completato e valutato lo studio di fattibilità, la parti di solito redigono il testo di un'intesa di massima (*basic understanding*), che descrive in termini generali elementi come la natura, lo scopo, l'ubicazione delle attività, così come la durata, il finanziamento, gli impianti, le agevolazioni e la gestione della società congiunta progettata.

Lo Stato costiero può accordare al socio straniero diritti di esclusiva (che sono di solito richiesti, per evitare che attività di pesca condotte da altri possano ridurre il rendimento delle operazioni) e particolari agevolazioni. Per evitare future divergenze, è utile che privilegi in materia di esclusiva, regimi fiscali e altro siano già specificati nell'intesa di massima, con indicazione della loro durata e delle circostanze nelle quali essi potrebbero venire revocati.

Il progetto di intesa di massima viene di solito sottoposto all'approvazione della competente autorità governativa dello Stato e degli organi di vertice del socio straniero. All'intesa fa seguito il vero e proprio contratto che costituisce la società congiunta di pesca.

La stesura del testo del contratto può comportare questioni tecnico-giuridiche. In generale, è importante inserire tutte le previsioni la cui mancanza potrebbe determinare future divergenze tra le parti e impiegare una terminologia chiara e univoca. Espressioni vaghe, come "non appena possibile" o "compatibilmente con le circostanze",



rimangono aperte a diverse interpretazioni e possono essere la causa di future controversie.

Il contratto dovrebbe chiaramente specificare l'ammontare del capitale originario della società, inclusi i contributi in denaro e il valore dei contributi in natura (ad esempio, un peschereccio o il terreno per la costruzione di uno stabilimento industriale), in beni immateriali (come i brevetti e i marchi) e in servizi (come l'assistenza tecnica). Il numero e il tipo delle azioni sottoscritte da ciascun socio riflette il grado in cui egli intende partecipare ai profitti dell'impresa, partecipare all'attribuzione dei beni sociali quando la società sarà sciolta, partecipare, con l'esercizio del diritto di voto, alla presa di decisioni da parte degli organi sociali. I contratti di società congiunta di pesca sono ispirati a una grande varietà di soluzioni circa la rispettiva partecipazione dei soci al capitale sociale e alla formazione della volontà sociale. Il trasferimento di azioni da un socio ad un terzo è di solito subordinato alla preventiva approvazione da parte degli altri soci.

Alcune società congiunte di pesca sono naufragate perché il contratto non specificava con precisione il tipo di attrezzature da utilizzare, le scadenze per il relativo acquisto o le modalità di fornitura di parti di ricambio. Talora al socio straniero viene rimproverato di aver procurato attrezzature di seconda scelta o, al contrario, di avere imposto attrezzature difficili da utilizzare o mantenere in uso. I paesi ospiti non gradiscono contratti che obblighino la società congiunta ad acquistare attrezzature da un unico fornitore (di solito, lo stesso socio straniero o una società del gruppo al quale egli appartiene), dal momento che il socio straniero potrebbe essere interessato più a vendere materiali (ad esempio, reti o impianti refrigeranti) che a svolgere attività di pesca. I paesi ospiti tendono anche a richiedere che la società congiunta non sia tenuta a pagare diritti sull'uso della tecnologia che è fornita dal socio straniero. E' però importante che le regole sulla protezione della proprietà intellettuale siano effettivamente applicate nel paese ospite.

Le questioni attinenti all'impiego di manodopera locale sono estremamente importanti e i contratti dovrebbero trattare nel modo più preciso possibile delle modalità di assunzione, addestramento, impiego e "naturalizzazione" (vale a dire la progressiva sostituzione di perso-



nale straniero con personale nazionale) della forza lavoro. Ingerenze politiche sul reclutamento e interventi governativi nelle relazioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione della società congiunta sono in genere visti dal socio straniero come seri ostacoli all'espansione di società congiunte in paesi in via di sviluppo.

La legislazione sugli investimenti di vari paesi prevede incentivi fiscali e privilegi doganali riguardo alle società congiunte che operano in alcuni settori, fra i quali è spesso compresa la pesca. Specificare nuovamente nel contratto tali incentivi e privilegi potrebbe rivelarsi una precauzione (ma di esito non del tutto sicuro) nei confronti di eventuali modifiche nella legislazione. Dato che le misure di controllo dei cambi possono gravemente pregiudicare gli interessi del socio straniero, le modalità secondo le quali la divisa estera può essere introdotta, cambiata in valuta locale e trasferita, così come le restrizioni applicabili in materia, dovrebbero venire chiaramente indicate nel contratto stesso.

d) Il contratto di società congiunta di pesca qui descritto è, per definizione, un rapporto che presenta collegamenti con più di un ordinamento giuridico nazionale. Le parti possono valutare varie scelte circa l'indicazione del diritto destinato a regolare il contratto: ad esempio, il diritto dello Stato costiero; il diritto dello Stato cui appartiene il socio straniero; il diritto di uno Stato terzo che risulti accettabile ad entrambi i soci; una "denazionalizzazione" operata mediante il rinvio ai principi generali di diritto applicati nei rapporti in materia di pesca (o altra formula simile)⁸. In circostanze normali, i paesi costieri dovrebbero evitare l'applicazione del diritto nazionale del contraente straniero⁹.

8. La scelta di non fornire nel contratto alcuna indicazione circa il diritto applicabile può anche essere valutata, benchè essa non appaia in linea di massima molto indicata allo scopo di prevenire controversie future.

9. E' in astratto configurabile l'ipotesi che il diritto nazionale del socio straniero sia più favorevole agli interessi dello Stato ospite di quanto non sia il diritto dello Stato ospite stesso. Ma si tratta di un'ipotesi che ha ben scarse probabilità di verificarsi in concreto. A questo si aggiunge l'ovvia circostanza che un diritto straniero è meno conosciuto, e meno facilmente conoscibile nella sue evoluzioni future, di quanto non sia il diritto nazionale.



Le controversie possono venire in qualche caso prevenute tramite il ricorso periodico a revisori neutrali o superate grazie a transazioni o procedure di conciliazione. Ma il contratto dovrebbe comunque prevedere il modo in cui le liti tra le parti devono venire risolte in sede giudiziaria. Il ricorso al giudice dello Stato di cui il socio straniero ha la nazionalità dovrebbe venire evitato dai paesi ospiti. D'altra parte, il socio straniero non è sempre disposto ad accettare la giurisdizione del giudice del paese ospite. Questo spiega perchè siano frequenti nei contratti di società congiunta le clausole che prevedono il deferimento delle controversie ad una corte arbitrale internazionale, in modo da "denazionalizzare" anche la delicata fase del processo. E' ampiamente noto che procedure e organi predeterminati per la soluzione per via arbitrale delle controversie sono già stati istituiti a livello internazionale (ad esempio, il Centro internazionale istituito dalla convenzione relativa alla soluzione delle controversie tra Stati e cittadini di altri Stati in materia di investimenti, firmata a Washington il 18 marzo 1965).

